

[**Oggetto: AMMISSIBILITÀ DEL RIMEDIO DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE DI LEGITTIMITÀ CHE OMETTANO DI LIQUIDARE LE SPESE DI LITE NEL DISPOSITIVO]**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -

Dott. MATERA Lina - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

- ricorrente -

contro

B.M.L. e M.G.;

- intimati -

per correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione n. 12040 del 2013, depositata il 17 maggio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

che, decidendo sul ricorso proposto da B.M.L. e M.G. avverso il Ministero della giustizia, per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Salerno depositato il 28 febbraio 2012, la Corte di cassazione, con sentenza n. 1204 depositata il 17 maggio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che al punto 4 dei "Motivi della decisione" si legge: Consegue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo;

che, tuttavia, nel dispositivo della richiamata sentenza non è contenuta alcuna liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

che il Ministero della giustizia, con ricorso notificato agli intimati nel domicilio eletto per il giudizio di cassazione, ha chiesto la correzione della citata sentenza ravvisando un errore materiale nella omessa determinazione delle spese nel dispositivo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

che l'istanza appare meritevole di accoglimento;

che la questione se integri o no errore materiale la omessa liquidazione delle spese del giudizio è stata in passato risolta da questa Corte nel senso che la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice (Cass. n. 255 del 2006);

che, in senso analogo, e con riferimento ad una pronuncia di cassazione, si è affermato che l'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ. , con conseguente inammissibilità del relativo ricorso (Cass., S.U., n. 27218 del 2009);

che, di recente, si è tuttavia affermato che è inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo decisum non consentita in sede di correzione (Cass., S.U., n. 11348 del 2013);

che tale ultima pronuncia, pur negando la possibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di errore materiale in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, lascia ritenere che la detta procedura sia esperibile allorquando, come nel caso di specie, il detto contrasto non sia ravvisabile, dovendosi ricondurre l'omessa quantificazione delle spese in dispositivo non già ad una diversa determinazione del collegio, ma unicamente a una mera dimenticanza da parte dell'estensore;

che in questa linea sembra collocarsi anche Cass. n. 19229 del 2009, secondo cui la mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. e segg., in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico - esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (Nella specie, il giudice aveva liquidato le spese e i diritti di procuratore, omettendo gli onorari, dopo aver affermato in motivazione che le spese dovevano seguire la soccombenza);

che nella motivazione di questa sentenza si è rilevato che le Sezioni Unite penali di questa Corte, con la recente decisione n. 7945 del 2008, hanno enunciato il principio che la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità dell'atto e non attiene ad una componente essenziale dello stesso, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura degli errori materiali; e che in questa ipotesi rientra certamente l'omessa condanna dell'imputato alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile, stante il carattere accessorio rispetto al thema decidendum della statuizione omessa e la sua previsione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia sul merito della controversia per di più richiedente da parte del giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi di liquidazione dell'importo dovuto;

che in quella occasione si è ritenuto che analogo principio, peraltro già applicato da decisioni delle sezioni civili pur assai lontane nel tempo (Cass. n. 1440 del 1974/ Cass. n. 2700 del 1958), e di recente ribadito con riferimento alla omessa liquidazione delle spese di consulenza tecnica (Cass. n. 2605 del 2006), dovesse essere recepito allorchè la controversia civile si svolga nella sua sede naturale, anche perchè pure nel giudizio civile il regolamento delle spese giudiziali è una conseguenza legale della decisione della lite, talchè il giudice deve procedervi anche se le parti non abbiano proposto alcuna istanza in proposito. E perchè in tal caso l'esperibilità del procedimento in chiave sostitutiva non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, senza che si venga ad incidere, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum;

che nella medesima decisione si è evidenziato, inoltre, il carattere materiale e ricognitivo dell'operazione di liquidazione e soprattutto il suo carattere obbligatorio, non involgente alcun processo concettuale di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, ma soltanto una ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice ed il correlativo mezzo di espressione;

che in quel caso questa Corte ebbe a ravvisare l'ipotesi di errore materiale in quanto la sentenza impugnata aveva escluso in radice la possibilità di una compensazione anche parziale delle spese, affermando già nella parte conclusiva della motivazione che le stesse "devono seguire la soccombenza", e provvedendo quindi alla loro materiale liquidazione nel dispositivo, ove tuttavia la proposizione si è arrestata alla indicazione dell'importo ritenuto congruo per i diritti di procuratore e non completata, come dimostra la preposizione "per" rimasta senza seguito, con la determinazione degli onorari per la difesa tecnica;

che non dissimile appare il caso di specie, atteso che, nella motivazione della sentenza oggetto della richiesta di correzione si afferma, dopo l'enunciazione delle ragioni della inammissibilità del ricorso, che consegue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo;

che ciò tanto più può affermarsi ove si consideri che la sentenza è stata pronunciata in una controversia avente ad oggetto la domanda di equa riparazione, e cioè in una controversia appartenente ad un contenzioso assai frequente in relazione al quale questa Corte ha elaborato dei prospetti di liquidazione delle spese sia per il caso in cui le cause vengano decise nel merito, sia e soprattutto per la fase di legittimità;

che, dunque, deve ravvisarsi nella sentenza n. 12040 del 2013 di questa Corte il denunciato errore materiale, al

quale può porsi rimedio disponendosi che il dispositivo della sentenza stessa sia integrato con la seguente statuizione: Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 292,50 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella sentenza n. 12040 del 2013, depositata il 17 maggio 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola ricorso deve aggiungersi: Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 292,50 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dispone altresì che la disposta correzione sia annotata sull'originale del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014